CAMERA DEI DEPUTATI N. **5135**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 17 marzo 1999

(Relatore: **BARTOLICH**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 luglio 1998 (v. stampato Senato n. 3077)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

E CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(VELTRONI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 20 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5135 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

BARTOLICH, *Relatore*

L'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra Italia ed Estonia si inserisce nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a sviluppare pienamente le capacità di promozione e collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera.

Oltre alla già rilevante valenza bilaterale dell'Accordo in esame, esso si inserisce, in particolare, in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica, divenuti indipendenti, presentano favorevoli ed ampi spazi di penetrazione nei confronti della cultura italiana.

La specifica importanza politica dell'Estonia nel contesto dell'area geografica ai confini della Russia e le sue potenziali capacità di espansione dei rapporti economico-commerciali con l'Italia hanno inoltre costituito costanti e precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l'Accordo sulla cooperazione culturale in questione.

L'Accordo determina i princìpi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi prioritari in cui attuare la maggiore attività: istruzione ed insegnamento della lingua italiana, cooperazione interuniversitaria, cooperazione scientifica.

L'articolo 1 regola il settore prioritario dell'insegnamento della lingua e tende ad incoraggiare in maniera sensibile lo sviluppo della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento dell'italiano nel territorio della Repubblica di Estonia.

L'articolo 2 disciplina il settore parimenti prioritario della cooperazione interuniversitaria tra istruzioni accademiche ed istituti di ricerca scientifica. Uno strumento essenziale per la realizzazione di tale cooperazione sarà costituito dal sostegno dello scambio e delle visite di docenti, ricercatori e, più in generale, di personalità del mondo della cultura.

L'articolo 3 prevede il caso particolare in cui i due Paesi ritengano necessario richiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica. Tale partecipazione viene ammessa, ma è subordinata all'assenso di entrambe le Parti.

L'articolo 4 riguarda il campo dei rapporti artistico-culturali e tende allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, del cinema e delle arti popolari, mediante lo scambio di artisti e la partecipazione a mostre, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni rilevanti. In tale quadro le Parti assumono l'impegno di scambiarsi mostre ad alto livello, in grado di esprimere il proprio patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 5 tutela e favorisce le attività delle istituzioni culturali, come istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche, nel territorio dell'altro Paese. Tale condizione di favore, peraltro, deve necessariamente rientrare nell'ambito della legislazione della Parte ospitante.

L'articolo 6 si riferisce al settore prioritario dell'insegnamento della lingua, di cui già all'articolo 1, e prevede alcuni strumenti specifici per lo sviluppo di tale attività quali cattedre e lettorati universitari, traduzione di opere letterarie, scambio e perfezionamento di traduttori.

L'articolo 7 concerne il settore prioritario della collaborazione nel campo dell'istruzione e contempla il rafforzamento delle sinergie in tale materia attraverso gli scambi di esperti e di documentazione sui rispettivi sistemi di istruzione. Gli scopi di questa collaborazione consistono principalmente nella reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici, nel confronto degli ordinamenti e dei piani di studio e nella possibilità di giungere al reciproco riconoscimento dei titoli di studio, sia di livello scolastico che universitario.

L'articolo 8 regola il settore prioritario della cooperazione scientifica, nel quale le Parti si impegnano a coordinare la scelta delle varie priorità e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive organizzazioni ed istituzioni. Per sviluppare la cooperazione in questione, i due Paesi favoriranno lo scambio di documentazione, le visite di esperti e specialisti, l'organizzazione di conferenze e seminari, la realizzazione di comuni ricerche, studi e pianificazioni.

L'articolo 9 riguarda il rilevante settore della cooperazione in campo archeologico e si prevedono scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Un mezzo essenziale per la collaborazione in tale campo, previsto dall'Accordo, è il reciproco sostegno delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.

L'articolo 10 disciplina le borse di studio per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, che costituiscono uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione culturale e scientifica.

L'articolo 11 fa valere la necessità, opportunamente rappresentata in tutti i più recenti accordi culturali, di instaurare una più stretta collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi al fine di impedire l'importazione e l'esportazione di opere d'arte, beni culturali ed, inoltre, di mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 completano il quadro della collaborazione culturale tra i due Paesi incoraggiando la cooperazione nei settori dello sport, della gioventù, della informazione, dei sistemi educativi, degli archivi, dei musei, delle biblioteche e degli organismi radio-televisivi.

L'articolo 17 prevede, infine, la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in precise norme, attraverso programmi esecutivi di regola a carattere pluriennale, i princìpi accolti dall'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.

L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 18), resterà valido a tempo indeterminato (articolo 19), salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 19). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che gli eventuali oneri recati dall'articolo 14 dell'Accordo siano intesi come ricompresi negli oneri recati dall'articolo 7 dell'Accordo medesimo e che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge sia intesa come limite massimo di spesa per l'attuazione del provvedimento;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la clausola di copertura di cui all'articolo 3 imputando la quota di onere relativa al 1998 al fondo speciale di parte corrente 1998-2000 e le quote per gli anni 1999, 2000 e 2001 al fondo speciale di parte corrente 1999-2001 o, in alternativa, spostando la decorrenza iniziale dell'onere all'anno 1999 ed imputando la relativa copertura al bilancio triennale 1999-2001, fermo restando che, nel caso di approvazione senza modificazioni del testo pervenuto dal Senato, le quote di onere relative al 1999 e agli anni successivi si intenderanno coperte a carico del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001 in gestione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 710 milioni per l'anno 1998, in lire 687 milioni per l'anno 1999 ed in lire 710 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5135A
Lire 500